

**CONSORZIO
SERVIZI ECOLOGIA ED AMBIENTE
“C.S.E.A.”**

Sede legale: Via Macallè n. 9 – Sede operativa: P.za Risorgimento n. 2 - 12037 SALUZZO (CN)
C.C.I.A.A. Cuneo – Cod. Fiscale n.94010350042 – P. I.V.A. 02787760046
Tel. 0175217520 - Fax 0175477553
e-mail: info@consorziosea.it p.e.c.: consorzio.sea.cn@cert.legalmail.it

**APPALTO PUBBLICO PER L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI
DI SMALTIMENTO PNEUMATICI FUORI USO**

CAPITOLATO SPECIALE

INDICE

Art. 1 = Oggetto del servizio	pag. 3
Art. 2 = Carattere dei servizi	pag. 3
Art. 3 = Definizioni	pag. 4
Art. 4 = Durata dell'appalto	pag. 5
Art. 5 = Corrispettivo	pag. 5
Art. 6 = Corresponsione del canone	pag. 6
Art. 7 = Modalità di appalto	pag. 6
Art. 8 = Requisiti di partecipazione	pag. 6
Art. 9 = Documenti - Obblighi	pag. 7
Art. 10 = Divieto di interruzione, sospensione o abbandono dei servizi	pag. 8
Art. 11 = Assicurazione dell'appaltatore	pag. 8
Art. 12 = Obblighi ambientali	pag. 9
Art. 13 = Personale	pag. 9
Art. 14 = Mezzi - Attrezzature - Materiali	pag. 10
Art. 15 = Risoluzione del contratto	pag. 11
Art. 16 = Subappalto	pag. 12
Art. 17 = Controllo sul servizio	pag. 13
Art. 18 = Penalità	pag. 15
Art. 19 = Controversie	pag. 16
Art. 20 = Revisione del canone d'appalto	pag. 16
Art. 21 = Orario	pag. 17
Art. 22 = Risoluzione immediata dell'appalto	pag. 17
Art. 23 = Domicilio	pag. 17
Art. 24 = Norma finale	pag. 17

Art. 1 – OGGETTO DEL SERVIZIO

Formano l'oggetto del servizio l'espletamento delle seguenti prestazioni così come dettagliatamente descritte nei successivi articoli del presente capitolato:

il servizio di recupero terre da spazzamento originare dai servizi di nettezza urbana meccanizzati sui comuni appartenenti al territorio consortile - codice CER 20.03.03 - e trasportati a cura del C.S.E.A. presso l'impianto dell'appaltatore, per il periodo di UN ANNO (01.12.2010 - 30.11.2011).

Tutti i termini prescritti nel presente capitolato speciale di appalto sono espressi in giorni naturali e consecutivi.

Art. 2 – CARATTERE DEI SERVIZI

Il Consorzio persegue, nell'ambito delle attività e delle funzioni espletate, finalità volte alla tutela della salute dei cittadini, alla difesa dell'ambiente e alla salvaguardia del territorio, nel rispetto delle vigenti normative in materia, anche quale ente di contitolarità tra i Comuni consorziati della proprietà degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni necessarie all'esercizio dei servizi pubblici relativi ai rifiuti urbani.

Il Consorzio nell'esercizio delle proprie funzioni di governo assicura obbligatoriamente l'organizzazione dei servizi di spazzamento stradale, dei conferimenti separati, dei servizi di raccolta differenziata e di raccolta del rifiuto indifferenziato, della realizzazione delle strutture al servizio della raccolta differenziata dei rifiuti urbani, del conferimento agli impianti tecnologici ed alle discariche.

Il Consorzio esercita, in nome e per conto degli enti consorziati, i poteri e le facoltà del proprietario sulle strutture fisse al servizio della raccolta dei rifiuti urbani, funzionali all'esercizio dei servizi pubblici.

Pertanto i servizi oggetto del presente appalto sono da considerarsi ad ogni effetto servizi pubblici e per nessuna ragione potranno essere sospesi od abbandonati, salvo casi di forza maggiore.

In caso di arbitrario abbandono o sospensione, l'Amministrazione Consortile potrà sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione d'ufficio ed in danno dell'appaltatore.

Qualora si dovesse provvedere a modificare il sistema di raccolta - in seguito all'entrata in vigore di nuove norme e leggi, e/o alle indicazioni della Provincia di Cuneo e/o all'indicazione dell'Autorità d'Ambito - l'appaltatore si obbliga ad uniformarsi, concordando l'adeguamento del nuovo tipo di servizio con contestuale verifica della tipologia dei servizi ed eventuale rideterminazione del corrispettivo.

Art. 3 – DEFINIZIONI

Ai fini del presente Capitolato vengono adottate le seguenti definizioni:

- per **rifiuti domestici** si intendono quelli provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
- per **terre da spazzamento** si intendono i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
- per **rifiuti assimilati** si intendono i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, assimilati ai rifiuti urbani per qualità e quantità ai sensi dei Regolamenti Comunali del servizio di nettezza urbana o della delibera di assunzione della Regione Piemonte n. 47-14763 del 14 febbraio 2005, o per altre disposizioni che nel frattempo venissero impartite dagli Enti competenti;
- per **conferimento** si intendono le operazioni e modalità attraverso le quali i rifiuti sono trasferiti dai luoghi di detenzione ai dispositivi e attrezzature di raccolta (cosiddetto conferimento iniziale) e da questi agli impianti di recupero e/o smaltimento finali debitamente autorizzati (cosiddetto conferimento finale);
- per **trasporto** si intendono le operazioni e le attività connesse al trasferimento dei rifiuti dai contenitori predisposti (e/o approvati) dall'Ente gestore per la raccolta o dai luoghi di deposito temporaneo o dalla raccolta porta a porta fino agli impianti di riciclaggio e/o recupero o smaltimento. Tali operazioni ed attività potranno prevedere, qualora necessarie, fasi intermedie di stoccaggio;
- per **recupero** si intendono le operazioni eseguite sulle materie provenienti da raccolte differenziate per renderle idonee alla commercializzazione ed al riutilizzo;
- per **trattamento** si intendono quei processi di selezione e di lavorazione dei rifiuti per la realizzazione di prodotto riutilizzabili;
- per **stazione di conferimento, isola ecologica** si intende una zona recintata e presidiata, dotata dei necessari contenitori, per il conferimento differenziato, da parte degli utenti, delle diverse tipologie di rifiuti;
- per **utenza non domestica** si intendono le comunità, le attività commerciali, industriali, professionali e le attività produttive in genere sottoposte a regime di privativa, anche per effetto dell'assimilabilità, le utenze residue (ove non diversamente individuate) sono le utenze domestiche,
- per **istanza** si intende una richiesta espressa su supporto cartaceo;

Art. 4 – DURATA DELL'APPALTO

L'appalto ha la durata di anni 1 (uno) con decorrenza dal 1 dicembre 2010 al 30 novembre 2011, fatte salve eventuali proroghe per l'inizio del servizio e conseguentemente per la scadenza del medesimo.

Alla scadenza dell'anno il contratto si intenderà risolto di diritto senza che occorra disdetta o preavviso di sorta, ogni eccezione rimossa.

L'appaltatore, a richiesta scritta del Consorzio, su conforme deliberazione del competente organo consortile, dovrà proseguire nella gestione dei servizi oggetto dell'appalto fino all'entrata in servizio della nuova ditta appaltatrice e comunque per un periodo di tempo non superiore a mesi sei, alle stesse condizioni economiche e gestionali del presente capitolato, mantenendo la piena ed esclusiva responsabilità della gestione medesima.

Art. 5 – CORRISPETTIVO

L'importo presunto dei conferimenti, sulla base dei dati in possesso del C.S.E.A., risulta essere pari a circa 98.800 (novantottomilaottocento) Euro/anno, desunta dalla produzione media dei comuni del Consorzio, pari a circa 1520 (millecinquecento) tonnellate/anno. Pertanto la base d'asta soggetta a ribasso risulta essere pari a 98.800,00 (novantottomilaottocento) Euro, oltre agli oneri per la sicurezza quantificati in 450,00 Euro/anno, non soggetti a ribasso d'asta.

L'importo dell'affidamento è quindi determinato dal costo di conferimento per tonnellata di materiale conferita in ingresso presso l'impianto.

La ditta dovrà pertanto presentare offerta in ribasso sulla base del prezzo unitario a base di gara pari ad 65,00 € (sessantacinque) per ciascuna tonnellata di materiale conferito.

Con il prezzo di conferimento s'intende compensato l'appaltatore da parte del Consorzio di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento del servizio previsto dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'affidamento dei servizi previsti nel presente capitolato è conferito a misura.

Pertanto la ditta, nel formulare l'offerta, dichiara di aver tenuto conto e di assumersene carico, di tutti gli oneri necessari per lo svolgimento del servizio, anche se questi ultimi non risultano specificatamente indicati nel presente capitolato.

Art. 6 – CORRESPONSIONE DEL CANONE

Il canone sarà corrisposto in rate mensili posticipate entro trenta giorni dalla data della presentazione della fattura, con la dimostrazione del pagamento mensile di tutti i contributi ed oneri sociali.

Con il corrispettivo che verrà versato alla ditta appaltatrice si intenderà compensato l'appaltatore di qualsiasi spesa e competenza inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi.

L'appaltatore dovrà quindi provvedere, a sua cura e spesa, alla pesa del materiale proveniente da ciascuna unità locale, inviando mensilmente, per ciascuna di esse, i quantitativi conferiti.

Dovrà inoltre presentare i tagliandi di pesatura suddivisi per ciascun conferente, nonché copia della suddivisione dei quantitativi digitalizzati (secondo le specifiche e la classificazione che il Consorzio trasmetterà all'appaltatore) qualora gli stessi non siano costituiti da documenti informatici.

Tale onere è totalmente ricompreso nel canone d'appalto, nulla escluso.

Art. 7 – MODALITA' DI APPALTO

L'appalto sarà aggiudicato anche in presenza di un'unica offerta valida, congrua, conveniente.

Art. 8 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

L'aggiudicatario è tenuto al possesso, ai fini delle attività previste dal presente capitolato speciale, di tutte le autorizzazioni previste per la regolare esecuzione delle attività svolte.

L'aggiudicatario inoltre dovrà essere in possesso di uno dei seguenti requisiti:

1. avere la disponibilità di un impianto di recupero a cui sono destinati i pneumatici oggetto della presente gara e presso il quale il C.S.E.A. conferirà i rifiuti tramite i propri trasportatori;

Tutti gli impianti di cui sopra, al fine di razionalizzare e limitare i costi di trasporto, dovranno essere collocati ad una distanza massima di 150 Km. dalla Città di Saluzzo, nonché essere in possesso di tutte le autorizzazioni richieste dalla disposizioni vigenti in materia.

Resta inteso che tutte le spese per lo smaltimento degli scarti derivanti dalle operazioni di recupero e trattamento, così come ogni eventuale altra spesa legata ai costi di recupero, è da intendersi ricompresa nell'importo a base di gara.

Art. 9 – DOCUMENTI – OBBLIGHI.

I documenti da presentare per l'ammissione all'appalto e le condizioni dello stesso saranno indicati, specificatamente nel bando di gara, disciplinare di gara.

La ditta, nel corso dell'appalto e su istanza del Consorzio, si impegna a inviare e/o effettuare trasmissione certificata di ogni informazione di carattere economico-finanziaria-

organizzativa sul servizio espletato che fossero necessari al Consorzio ivi compreso ogni dato necessario per consentire la compilazione del MUD in forma digitale.

In caso di errato inserimento, determinazione o ritardo l'appaltatore sarà ritenuto unico responsabile e dovrà provvedere al risarcimento dei danni relativi e conseguenti, mantenendo indenne il Consorzio.

Nulla sarà dovuto all'appaltatore nell'ipotesi in cui lo stesso, di propria iniziativa e liberamente, effettui prestazioni o servizi diversi da quelli previsti nel presente Capitolato e non preventivamente autorizzati in forma scritta dal Consorzio.

L'appaltatore è tenuto a segnalare tempestivamente al C.S.E.A. tutte le circostanze ed evenienze rilevate nell'espletamento delle operazioni oggetto dell'appalto, che possano impedire il loro corretto svolgimento.

E' fatto altresì obbligo di denunciare immediatamente qualsiasi irregolarità riscontrata (conferimenti di materiali non conformi), fornendo tutte le indicazioni possibili.

L'appaltatore si dovrà rendere disponibile a incontri con il Consorzio per la verifica dello stato dei servizi e delle eventuali iniziative che ne consentano il miglioramento.

Su disposizione del C.S.E.A. l'appaltatore dovrà inviare e/o effettuare trasmissione certificata dei documenti e/o dati necessari che diano evidenza oggettiva dell'attività svolta per il mantenimento e/o miglioramento della qualità e che consentano concrete verifiche a riguardo.

L'appaltatore provvederà alla compilazione di tutta la modulistica di legge, anche quella digitale, di sua competenza relativa alle attività di gestione, inoltre dovrà provvedere a fornire all'appaltante l'assistenza e la collaborazione per la compilazione di tutta la modulistica, anche quella digitale, che si rendesse eventualmente necessaria.

Eventuali mancanze ed errori nella tenuta dei documenti e nella comunicazione dei dati di cui ai punti precedenti che comportassero sanzioni amministrative per la violazione di normative nazionali al Consorzio, verranno addebitate all'appaltatore che è da ritenersi unico responsabile.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del contratto, e specialmente quelle riguardanti l'igiene e comunque aventi rapporto con i servizi dell'appalto.

ART. 10 – DIVIETO DI INTERRUZIONE, SOSPENSIONE O ABBANDONO DEI SERVIZI

Tutti i servizi oggetto del presente capitolato sono ad ogni effetto servizi pubblici, costituendo quindi attività di pubblico interesse sottoposta alla normativa di settore e come tali non potranno essere interrotti, sospesi od abbandonati dall'impresa appaltatrice, salvo casi di forza maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1218 del C.C., pena la prosecuzione d'ufficio dei servizi stessi, anche a mezzo del ricorso ad altra impresa, fatte salve, ricorrendo agli estremi, le trattenute cauzionali, l'applicazione delle penalità, il risarcimento dei danni e la risoluzione del contratto di appalto ai sensi dei successivi articoli.

L'appaltatore assume l'obbligo di applicare rigorosamente tutte le disposizioni normative riguardanti la materia, vigenti ed emanande; ne risponde in via esclusiva, a prescindere dallo svolgimento o meno di controlli, restando il Consorzio ed i singoli organi dello stesso liberati da ogni compito e da ogni responsabilità in proposito.

L'appaltatore si obbliga altresì ad adempiere in modo completo ed esatto a tutte le prescrizioni e le disposizioni contrattuali e del presente capitolato.

L'appaltatore si obbliga espressamente fin d'ora ad ottemperare prontamente e compiutamente alle disposizioni ed agli ordini, attinenti a modalità operative ed a quanto occorre per la corretta attuazione dell'appalto, che saranno ove del caso impartite dagli uffici e dagli organi consortili.

ART. 11 – ASSICURAZIONE DELL'APPALTATORE

L'appaltatore è responsabile verso l'Amministrazione Consortile del buon andamento dei servizi assunti, dell'opera e della disciplina dei propri dipendenti. Incombe all'appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni prodotti a persone o cose nell'esercizio delle sue funzioni, sia direttamente che dai suoi dipendenti, come incombe all'appaltatore ogni responsabilità in rispetto alle norme vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.

Nella conduzione e gestione dei servizi affidati l'appaltatore deve adottare tutti i provvedimenti e le cautele atte ad evitare danni alle persone e cose, con espresso impegno di provvedere con l'onere di vigilare affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici operanti nei servizi siano conformi alle norme sulla prevenzione degli infortuni, igiene del lavoro ed alle altre norme vigenti.

L'appaltatore assume e riconosce in capo a sé ogni responsabilità sia civile che penale derivante dallo svolgimento del servizio, intendendosi il Consorzio ed i suoi organi sollevati da ogni e qualsiasi responsabilità e da ogni conseguenza diretta o indiretta.

L'appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T. ed R.C.O. a copertura delle eventuali responsabilità con un massimale di almeno Euro 5.000.000 (cinquemilioni) per danni a persone, animali e cose, con le usuali esclusioni previste.

Ove si tratti di polizze o fidejussioni che debbano essere prestate dall'appaltante, quest'ultimo procederà ai sensi di legge alla stipula dei contratti informando tempestivamente l'appaltatore dei conseguenti oneri e trattenendo gli stessi dal corrispettivo.

I contratti assicurativi non potranno essere annullati senza il preventivo benestare del Consorzio o quanto meno il Consorzio deve essere informato tempestivamente dei motivi dell'eventuale annullamento.

L'appaltatore dovrà prevedere che la compagnia assicuratrice si impegni a comunicare al Consorzio il mancato pagamento dei premi di rinnovo, affinché, se necessario, il Consorzio possa prendere le opportune decisioni.

La ditta è tenuta altresì al rispetto dell'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (d.lgs. 81/2008).

ART. 12 – OBBLIGHI AMBIENTALI

Le varie operazioni oggetto dell'appalto devono essere eseguite nell'osservanza dei seguenti criteri:

- 1) deve essere evitato ogni danno e pericolo per la salute, il benessere, l'incolumità e la sicurezza della collettività e dei singoli;
- 2) deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo, o derivante da rumori ed odori;
- 3) devono essere salvaguardate, per quanto è possibile, la fauna e la flora ed evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio.

ART. 13 – PERSONALE

Il servizio dovrà essere garantito indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, infortuni o altro.

In ogni caso dovranno essere osservate tutte le disposizioni di legge.

L'appaltatore deve, sotto la propria personale responsabilità, iscrivere tutto il personale, compreso quello giornaliero, agli enti ed istituti previdenziali ed assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative; esso deve, inoltre, osservare ed applicare nei confronti dei propri dipendenti tutte le disposizioni contenute nel contratto di categoria in vigore.

L'appaltante non ha comunque alcuna responsabilità diretta od indiretta in cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse nei confronti del personale dell'appaltatore o per attività inerenti i servizi da esso svolti.

In caso di inottemperanza degli obblighi suddetti, accertata dall'appaltante o segnalata dalla Direzione Provinciale del lavoro, l'appaltante comunicherà all'appaltatore e, se del caso, alla Direzione medesima, l'inadempienza e procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra.

Il pagamento alla ditta della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dalla Direzione del lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per le ritenute di pagamento di cui sopra l'appaltatore non può opporre eccezione all'appaltante né ha titolo di risarcimento danni. La ripetuta inosservanza degli obblighi suddetti costituisce titolo a favore dell'appaltante per la risoluzione immediata del contratto senza che l'appaltatore possa avanzare pretese di danni e risarcimenti e salva ogni azione di rivalsa promossa nei suoi confronti dai dipendenti.

Non saranno considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili, ai sensi dell'art. 25 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'azienda quali, a titolo d'esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro.

L'assuntore del servizio deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti, contratti di lavori, pongono a suo carico. L'impresa appaltatrice dovrà comunicare i nominativi del personale addetto al servizio e presso quali uffici provinciali INAIL e INPS, citando il numero di posizione assicurativa, ha provveduto ad assicurare le maestranze.

L'Appaltatore è altresì tenuto all'espletamento delle verifiche di cui all'art. 35, commi 28 e ss., L. 248/06 relativamente all'assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e fiscali da parte dei subappaltatori e a documentarlo alla stazione appaltante.

L'appaltatore e i subappaltatori saranno tenuti al rispetto di quanto previsto dall'art. 35, commi 28 e 32, L. 248/06 dandone adeguata documentazione probatoria alla stazione appaltante in occasione di ogni pagamento.

ART. 14 – MEZZI – ATTREZZATURE – MATERIALI

Tutti i servizi oggetto del presente appalto dovranno essere effettuati con attrezzature e mezzi idonei ed in numero adeguato allo svolgimento del servizio oggetto dell'appalto e con modalità tali da salvaguardare l'igiene pubblica, garantire il decoro ambientale, evitare molestie alla popolazione.

Tutte le attrezzature dovranno, inoltre, essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente in termini di sicurezza, omologazione, autorizzazioni, ecc.

Ogni responsabilità in merito fa capo all'appaltatore.

L'appaltatore deve disporre, al momento dell'assunzione dell'appalto, di tutto il materiale, mezzi ed attrezzature necessari per l'espletamento dei servizi contemplati nel presente capitolato.

Tutte le spese di acquisto, manutenzione, gestione, funzionamento ecc. relative ai materiali, mezzi ed attrezzature occorrenti per l'espletamento del servizio nonché le forniture di impianto e di esercizio (cancelleria, bollettari, stampati compresi, oneri relativi a tutte le pesature, programmi ed attrezzature informatiche, ecc..) sono a carico dell'appaltatore.

Ogni mezzo ed attrezzatura deve essere omologato ed autorizzato ai sensi di legge per l'uso specifico cui è destinato e dovrà comunque essere preventivamente accettato dalla stazione appaltante.

ART. 15 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.

La stazione appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1662 del C.C., nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite. In particolare nei seguenti casi:

- a) mancata assunzione del servizio alla data stabilita;
- b) mancata disponibilità dell'impianto di cui al precedente all'art. 8;
- c) sospensione anche parziale del servizio per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i casi di forza maggiore;
- d) abituale deficienza o negligenza nel servizio, quando la gravità e la frequenza delle infrazioni debitamente accertate e contestate compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile dell'Amministrazione;
- e) quando l'impresa si renda colpevole di frode o versi in stato di insolvenza;
- f) cessione o subappalto parziale o totale del contratto ad altri senza esplicita autorizzazione;
- g) applicazione di oltre 5 (cinque) penalità di cui all'articolo successivo, in un trimestre;
- h) perdita dell'autorizzazione all'esercizio delle attività oggetto dell'appalto e negli altri casi espressamente previsti come causa di decadenza dalla legge;
- i) situazioni di altre inadempienze previste dal C.C. e dalle leggi disciplinanti la materia;
- j) qualora l'impresa non provveda all'assunzione del personale ed alla corresponsione della retribuzione secondo le modalità previste dalle apposite normative in materia e/o non provveda al versamento delle ritenute e dei contributi di legge;

Qualora riscontri l'insorgere di uno dei casi di risoluzione sopra specificati, il Responsabile del Procedimento, comunica mediante raccomandata A.R. all'appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla data della comunicazione.

Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto.

La risoluzione del contratto per inadempimento determina l'incameramento totale della cauzione prestata dall'appaltatore, salvo il diritto dell'ente a risarcimento di eventuali ulteriori danni subiti o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale.

La risoluzione del contratto è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione mediante apposito provvedimento, danni e spese derivanti al C.S.E.A. a seguito della risoluzione del contratto o per colpa dell'appaltatore sono ad esclusivo carico di quest'ultimo.

ART. 16 – SUBAPPALTO

L'appaltatore potrà affidare a terzi parte dei servizi in regime di subappalto nei limiti e con le modalità previste dalle norme di legge.

Il subappalto è regolato ai sensi dell'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Il concorrente è tenuto ad indicare nell'offerta, la parte dei servizi che intende subappaltare. Per le condizioni di carattere soggettivo del subappaltatore si richiamano quelle stabilite dall'art. 118 del D.Lgs. 163/2006.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.

E' condizione indispensabile al subappalto il deposito, da parte dell'appaltatore, entro il termine di 20 giorni prima dell'inizio delle prestazioni, del contratto di subappalto o assimilato presso l'appaltante, fermo restando l'obbligo di depositare il contratto prima di dare inizio all'esecuzione del subappalto.

Qualora l'appaltante ritenesse, a suo insindacabile giudizio, che il ricorso al subappalto, in determinati periodi o per determinati servizi, possa influire sul buon andamento dell'appalto, potrà non autorizzare, anche per un periodo temporaneo, il subappalto stesso o revocare quello in corso.

Non è consentito l'ulteriore subappalto.

Il contratto di subappalto iniziato senza la previa autorizzazione espressa o tacita per decorrenza del termine di 30 giorni dalla richiesta è da considerarsi integralmente nullo e potrà provocare l'immediata risoluzione dell'intero contratto di appalto.

Il mancato rispetto della presente disposizione comporta oltre alle sanzioni penali anche la facoltà dell'appaltante di chiedere l'immediata risoluzione del contratto d'appalto, l'incameramento della cauzione, il risarcimento dei danni e il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero all'appaltante per effetto della risoluzione stessa. L'appaltatore è responsabile in solido dell'osservanza da parte dei subcontraenti, nei confronti dei propri dipendenti, delle norme del trattamento economico e normativo, previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente alla materia. Prima di iniziare le prestazioni, i subcontraenti devono provvedere alla trasmissione certificata e/o invio all'appaltante, tramite l'appaltatore, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, poi, periodicamente (indicativamente ogni quadrimestre) e sempre tramite l'appaltatore, essi provvedono alla trasmissione certificata.

L'appaltatore non può cedere i servizi assunti a pena di nullità del contratto ai sensi dell'art. 118 c.1, sono ad esclusivo suo carico, in tal caso, tutte le spese e danni derivanti al Consorzio.

L'appaltatore non può cedere o rendere pubblici i dati informatici oggetto del presente appalto senza la preventiva autorizzazione scritta del Consorzio, fatti salvi gli obblighi di legge.

La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa Stazione appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate, integrata dalla documentazione comprovante il rispetto di quanto previsto dall'art 35 c. 32 e seguenti L. 248/2006.

ART. 17 – CONTROLLO SUL SERVIZIO

L'appaltatore dipenderà direttamente dal Responsabile del Procedimento individuato dal C.S.E.A., per tutte le disposizioni che l'appaltante potrà emanare nei confronti dei servizi oggetto di appalto.

Sarà cura dell'appaltatore provvedere alla trasmissione certificata e/o invio di tutta la documentazione prevista dalle norme vigenti attestante gli avvenuti conferimenti delle terre di spazzamento destinate al recupero.

L'appaltatore dovrà presentare al Consorzio, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, le bollette di pesatura, debitamente vistate dalla ditta stessa.

L'appaltatore dovrà inoltre provvedere alla trasmissione certificata e/o invio, entro il quinto giorno lavorativo del mese successivo, di rapporti mensili, con evidenziati i quantitativi conferiti suddivisi per ciascuna unità locale.

La mancanza o l'incompletezza di tali rapporti costituirà motivo sufficiente per la sospensione dei relativi pagamenti e l'applicazione delle relative penalità di cui all'articolo successivo.

L'inosservanza agli obblighi contrattuali è contestata mediante apposita comunicazione mediante raccomandata A.R. che verrà notificata all'appaltatore. L'appaltatore potrà produrre le sue deduzioni entro 10 giorni dalla data di ricezione della notifica; qualora le controdeduzioni siano ritenute infondate o trascorso inutilmente tale termine, saranno applicate le penalità previste dal successivo articolo 22.

ART. 18 – PENALITA'

Per le infrazioni agli obblighi contrattuali, da accertarsi nel modo indicato negli articoli precedenti, compresa la non effettuazione delle comunicazioni prescritte dal presente capitolato, rilevate dai competenti uffici ed organismi consortili o da delegati, saranno erogate penalità in misura variabile ed in relazione alla gravità delle infrazioni stesse, ed a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Consortile, così diversificate:

- Per ciascun giorno di ritardo per l'accettazione di cadauno carico di materiale in ingresso presso l'impianto da un minimo di 150,00 € ad un massimo di 1.500,00 €;
- Per ogni inadempienza alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio da un minimo di 150,00 € ad un massimo di 1.500,00€;
- Per la mancata o ritardata avvenuta delle comunicazioni previste nel presente capitolato da un minimo di 25,00 € ad un massimo di 250,00€ per ogni giorno di ritardo;
- Per il mancato rispetto delle norme contenute nel presente capitolato e non contenute nei punti precedenti, da un minimo di 500,00 € ad un massimo di 1.500,00 €;

La riscossione delle penalità avverrà mediante trattenute sul canone mensile da corrispondere all'appaltatore ed in caso di recidiva per la medesima contestazione le sanzioni saranno comunque raddoppiate, anche in misura superiore ai massimi sopra indicati.

Le infrazioni potranno essere accertate dall'appaltante mediante il proprio personale.

L'appaltante procederà, entro 15 giorni dalla rilevazione, alla formale contestazione dell'inadempienza, mediante raccomandata A.R., alla quale l'appaltatore avrà la facoltà di presentare controdeduzioni entro dieci giorni dal ricevimento. Le eventuali memorie giustificative o difensive dell'appaltatore saranno sottoposte alla verifica dell'appaltante che proce-

derà, a suo insindacabile giudizio, all'eventuale applicazione delle penalità come sopra determinate.

Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, l'appaltante avrà diritto di rivalersi delle somme dovute gli sull'importo cauzionale, che dovrà essere ricostituito nella sua integrità nel termine di quindici giorni, sotto pena di risoluzione dell'appalto.

Non si applicherà alcuna penalità per cause di forza maggiore, che comunque dovranno essere documentate.

L'applicazione delle penalità o della trattenuta come sopra descritto non pregiudica il diritto di rivalsa dell'appaltante nei confronti dell'appaltatore per eventuali danni patiti, né il diritto di rivalsa di terzi, nei confronti dei quali l'appaltatore rimane comunque in qualsiasi caso responsabile per eventuali inadempienze, né pregiudica il diritto dell'appaltante di dichiarare la risoluzione del contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto in qualsiasi momento di effettuare o fare effettuare controlli e di verificare la corrispondenza alle norme stabilite nel contratto.

L'Amministrazione si riserva il diritto di procedere a controlli sulle modalità di conduzione del servizio.

Gli importi determinati nel presente paragrafo sono soggetti ad adeguamento e revisione annuale.

ART. 19 – CONTROVERSIE

Per la definizione di tutte le controversie che possono sorgere tra il Consorzio e l'appaltatore per l'interpretazione e l'esecuzione del servizio è competente il giudice ordinario del foro di Saluzzo.

ART. 20 – REVISIONE DEL CANONE D'APPALTO

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio oggetto del presente capitolato, quale risulterà dal verbale di aggiudicazione della gara, è soggetto a revisione, con cadenza annuale, ai sensi dell'art. 115 D.Lgs. 163/2006.

Il prezzo di aggiudicazione dei servizi oggetto del presente appalto è fisso per tutta la durata.

ART. 21 – ORARIO

L'impianto di conferimento dovrà consentire l'ingresso delle terre da spazzamento conferite dal C.S.E.A. per almeno cinque giorni la settimana dal lunedì al venerdì, sia al mat-

tino e sia al pomeriggio, per un minimo giornaliero di almeno 6 ore, per complessive 30 ore settimanali.

ART. 22 – RISOLUZIONE IMMEDIATA DELL'APPALTO

L'appalto si intenderà risolto immediatamente, senza ricorso ad arbitri o a costituzione di mora, ogni eccezione rimossa, qualora l'impresa non provvedesse alla corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti secondo le modalità prescritte dal C.C.N.L.

ART. 23 – DOMICILIO

L'impresa aggiudicataria dovrà indicare il domicilio presso il quale verranno trasmesse tutte le comunicazioni tra il C.S.E.A. e l'impresa medesima.

Ogni comunicazione inviata dal C.S.E.A. all'impresa sarà ritenuta valida se mandata all'indirizzo indicato dall'impresa a questo fine ovvero all'ultimo indirizzo dell'impresa noto al C.S.E.A.

ART. 24 – NORMA FINALE

Sono fatte salve le determinazioni che saranno assunte con l'istituzione e l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti, ai sensi dell'art. 204 del d.lgs. 152/06.

Saluzzo, lì 22.10.2010

IL RESPONSABILE DI AREA TECNICA
TALLONE Arch. Flavio